



Città di Modica

DELIBERAZIONE  
della  
GIUNTA COMUNALE  
N. 271 del 16.10.2019

**OGGETTO:** Riassetto della società partecipata "servizi per Modica srl" riorganizzazione e razionalizzazione dei servizi di interesse generale inclusa la gestione delle reti e degli impianti funzionale ai servizi medesimi. (Art. 4, comma 2, Lett. A, D.lgs n. 175/2016 e ss.mm.ii.)

L'anno duemiladiciannove il giorno 16 del mese di ottobre alle ore 18,05 nel Palazzo di Città e nella stanza del Sindaco, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti:

		Presente	Assente
Abbate Ignazio	Sindaco	X	
Viola Rosario	Vice Sindaco	X	
Linguanti Giorgio	Assessore	X	
Lorefice Salvatore Pietro	Assessore	X	
Monisteri Maria	Assessore	X	
Aiello Anna Maria	Assessore	X	
Belluardo Giorgio	Assessore	X	

Partecipa il Vice Segretario, dott. Giorgio Paolo Di Giacomo, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. a) del d. Lgs. n.267/2000.

Assunta la presidenza, il Sindaco, Ignazio Abbate, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale all'esame della proposta di deliberazione in oggetto, in merito alla quale sono stati espressi i pareri di legge.

## LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione di pari oggetto, prot. n. 50995 del 16.10.2019 sottoposta dal Responsabile P.O. IX Settore e che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Presto atto che su tale proposta di deliberazione, sono stati espressi i pareri favorevoli;

. Del Responsabile P.O., proponente in ordine alla regolarità tecnica;

. Del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

resi ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. I, della L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n. 30/2000;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente O.R.E.L.;

Vista la L.R. n.48/91 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 12 della L.R. n. 44/1991;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge

### DELIBERA

1) Di approvare e far propria la proposta di deliberazione di pari oggetto richiamata in premessa, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con successiva e separata votazione unanime, resa ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91, attesa l'urgenza di provvedere in merito, nell'interesse dell'Ente, per i motivi citati nella stessa proposta deliberata.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: [www.comune.modica.gov.it](http://www.comune.modica.gov.it).

Modica li

Il Segretario Generale

Il sottoscritto, Responsabile del procedimento di pubblicazione, attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal **17 OTT. 2019** al **31 NOV. 2019**, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica li

Il Responsabile della pubblicazione

---

### ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:



E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.



E' divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li

Il Segretario Generale

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Modica li

Il Segretario Generale



Città di Modica

PROPOSTA di DELIBERAZIONE  
della GIUNTA COMUNALE

SETTORE IX

ECOLOGIA-AMBIENTE-IGIENE URBANA

Prot. n. 50995 del 16/10/2019

OGGETTO: Riassetto della società partecipata "Servizi Per Modica s.r.l.", riorganizzazione e razionalizzazione dei servizi di interesse generale inclusa la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi. (art. 4, comma 2, lett. a, D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii)

\*\*\*\*\*

IL RESPONSABILE P.O. DEL IX SETTORE

DOTT. SSA VINCENZA DI ROSA

Premesso che:

- la società "Servizi per Modica srl", società interamente partecipata dal Comune di Modica, dal 1° maggio 2011, giusto contratto Rep. n. 15684 del 28 luglio 2011, è affidataria dei seguenti servizi:
  - pulizia degli immobili di proprietà o nella disponibilità del Comune ivi compresa la pulizia del Palazzo di Giustizia;
  - trasporto scolastico mediante scuolabus;
  - servizio di depurazione acque mediante conduzione e gestione dei depuratori comunali di Contrada Fiumara e di Contrada Cava del Cucco;
  - lettura contatori idrici;
  - servizio di manovre rete idrica
  - trasporto acqua potabile mediante autobotti;
  - manutenzione ordinaria strade, rete idrica, fognaria;
  - servizi di custodia e pulizia dei servizi igienici ed aree attrezzate;
  - gestione canile comunale;
- dal 1° gennaio 2015, i servizi affidati alla Società, giusta delibera di Giunta comunale n. 15 del 3 febbraio 2015, sono i seguenti:
  - Lettura contatori idrici ;
  - Trasporto acqua potabile con autobotti nelle zone scarsamente servite dall'acquedotto comunale;
  - Servizio di manovre nella rete idrica comunale;
  - Manutenzione ordinaria strade, rete idrica, fognaria e pubblica illuminazione;
  - Supporto operativo per servizio affissioni
  - Traslochi per spostamento uffici comunali quando richiesti;
  - Conduzione pulmini, in possesso del Comune, per spostamento turisti nell'ambito comunale;
  - Interventi di scerba tura e manutenzione verde pubblico;
  - Supporto operativo di personale per il miglioramento del funzionamento degli uffici e dei servizi;
  - Servizio di pulizia degli immobili comunali;
  - Assistenza al servizio di trasporto scolastico con scuolabus;
  - Gestione impianti di depurazione comunale;

- con delibere di Giunta Comunale n. 91/2019 e successiva rettifica n. 95/2019, n. 147/2019 e n. 235/19, i servizi resi dalla Società "Servizi per Modica srl", a supporto dell'Ente, ritenuti necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, sono i seguenti:

- Attività di monitoraggio per le verifiche di funzionamento, di piombatura, di apposizione di eventuali sigilli, piombatura, pulizia dei contatori idrici;
  - Trasporto acqua potabile con autobotti nelle zone scarsamente servite dall'acquedotto comunale;
  - Servizio di manovre nella rete idrica comunale;
  - Supporto operativo per servizio affissioni comunali quando richiesti;
  - Servizio di pulizia degli immobili comunali;
  - Traslochi per spostamento uffici comunali quando richiesti;
  - Interventi di scerbatura e manutenzione verde pubblico;
  - Supporto operativo di personale per il miglioramento del funzionamento degli uffici e dei servizi;
  - Assistenza al servizio di trasporto scolastico con scuolabus;
  - Gestione impianti di depurazione comunali;
  - Servizio di pulizia degli immobili comunali o nella disponibilità del Comune.
- la Giunta comunale con deliberazione n. 69 del 31 marzo 2015 ha approvato, ai sensi del comma 611 dell'art. 1 della legge stabilità 2015, il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate;
- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 25 del 30 gennaio 2018 ha approvato la revisione straordinaria delle partecipazioni dell'Ente al 23.09.2016, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 19/08/2016 n.175 e ss.mm.ii.;
- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 26 del 30 gennaio 2018 ha approvato la revisione ordinaria delle partecipazioni al 31.12.2016, ai sensi dell'art.20 del D.Lgs 19/08/2016 n.175 e ss.mm.ii.;
- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 124 del 27 dicembre 2018 ha approvato la revisione ordinaria delle partecipazioni al 31.12.2017 ex art.20 del D.Lgs 19/08/2016 n.175 e ss.mm.ii.;
- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 125 del 27 dicembre 2018 ha approvato il Piano di Risanamento della società "Servizi per Modica srl", ex art. 14 del D.Lgs 19/08/2016 n.175 e ss.mm.ii.;

#### **Evidenziato che:**

- questa Amministrazione comunale, sin dal suo insediamento, ha avviato una analisi generalizzata sulla gestione di tutti i servizi al fine di verificare la possibilità di ottimizzare i costi degli stessi;
- intende razionalizzare il proprio sistema di società partecipate con l'obiettivo di rendere più flessibile e quindi maggiormente efficiente ed efficace il proprio intervento nell'ambito dei più importanti servizi di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai medesimi;
- la gestione ottimale dei servizi agevola il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Comune di Modica con un maggiore efficientamento dei servizi stessi;
- l'esperienza di questi ultimi anni, infatti, ha insegnato, attraverso l'evolversi delle attività svolte cumulativamente prima dalla "Società Modica Multiservizi Srl" (posta in liquidazione con atto del 31/12/2010 in Notaio Filippo Morello di Ragusa) e successivamente dalla Società "Servizi per Modica Srl", che non è produttivo per l'Ente e non è adeguatamente appagante per la cittadinanza concentrare tutte le attività strumentali in capo ad un unico soggetto;

#### **Considerato:**

- quanto disposto dal D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii., emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.);
- che questa Amministrazione ritiene fondamentale la tematica evidenziata dalla normativa che riguarda la sussistenza del requisito di convenienza in termini di efficienza, efficacia ed economicità che l'Ente può e deve conseguire attraverso lo strumento societario;
- che il ricorso allo strumento societario per il raggiungimento di finalità di interesse pubblico da parte di Enti Pubblici Locali è ampiamente noto ed utilizzato in Europa e rientra nella cosiddetta auto-

- organizzazione e/o auto-produzione di beni e servizi per la P.A. da parte della stessa;
- che un razionale e competente utilizzo di società pubbliche, in particolare, può concorrere a elevare la qualità dei servizi per il cittadino, ridurre i costi, promuovere ed accelerare lo sviluppo produttivo locale e creare le premesse per sviluppare investimenti;

Evidenziato, altresì.

- che l'art. 13 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. "Testo Unico degli Enti Locali" individua le funzioni spettanti al Comune: *"Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze"*;
- ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. si intende affidare alla società lo svolgimento di attività strettamente necessarie delle finalità istituzionali dell'Ente;
- la scelta di costituire una società a responsabilità limitata ed una società consortile a responsabilità limitata è motivata, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Dlgs n. 175/2016 e ss.mm.ii.;

Dato atto che le motivazioni per le quali si afferma quanto sopra, poggiano su considerazioni di natura fiscale, contrattualistica nonché operativa:

-*Dal punto di vista fiscale*, si rappresenta che l'art. 10, comma 2, DPR n. 633/72, ha introdotto l'esenzione da IVA per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, sia stata non superiore al 10 per cento, a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetti consorzi e società non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse. Tale circostanza si staglia come motivazione economica principale a supporto del programma di riordino della società partecipata dal Comune di Modica che ivi si intende illustrare, tenuto conto che, da sola, consentirebbe di alleviare il peso dell'IVA sull'Amministrazione Comunale nella misura massima del 22% sul contratto di servizio attualmente in essere, con un risparmio massimo raggiungibile pari a circa € 300.000,00 (Euro trecentomila/00), somma che potrebbe essere redistribuita in servizi più efficaci ed efficienti da erogare alla cittadinanza Modicana.

Tale obiettivo verrebbe perseguito per il tramite, in prima battuta, della costituzione di una Srl che avrebbe quale oggetto sociale la gestione e la conduzione del depuratore e dei servizi ad esso collegati, cui seguirebbe a stretto giro, la costituzione di una Società consortile la cui compagine sociale sarebbe costituita per la quasi totalità del capitale sociale dal Comune di Modica e per la residua parte dalla Srl di cui sopra;

-*Dal punto di vista della contrattualistica*, il mutamento degli assetti organizzativi determinerà dei necessari interventi di razionalizzazione anche sul personale che rappresenta la voce di costo più elevata nell'attuale bilancio della Servizi per Modica s.r.l. con una incidenza del 75,00 % circa sull'ammontare dei ricavi complessivi. Pertanto sarà necessario incidere, in riduzione, sul costo del lavoro attraverso azioni mirate finalizzate a:

- a. Definire in sede di trasferimento accordi collettivi, in deroga all'art. 2112 c.c., per il passaggio del personale alle nuove società chiamate alla gestione delle attività oggi in capo alla "Servizi per Modica s.r.l." con condizioni economico e normative differenti, utilizzando tutti i sistemi di riduzione del costo del lavoro e di compressione del cuneo fiscale anche con forme di welfare aziendale;
- b. Applicazione per singola società di un unico contratto collettivo nazionale al fine di uniformare i trattamenti economici e normativi, tra i lavoratori presenti;
- c. Razionalizzare la gestione del personale attraverso un monitoraggio continuo del costo del lavoro con definizione entro il 31 ottobre di ogni anno di un budget preventivo con controllo periodico per consentire alla Direzione aziendale di tenere sotto controllo i costi indiretti e differiti (istituti contrattuali, ferie, permessi, assenteismo etc...);

- d. Definire un accordo di rete tra le due società ex L. 33/2009 per introdurre forme di collaborazione tra società anche in tema di utilizzo efficace dei rapporti di lavoro fra di esse;

Considerato che per la gestione dei rapporti di lavoro del personale di una società partecipata si applica la normale disciplina in materia di lavoro subordinato, salvo quanto attiene alle procedure per l'effettuazione di nuove assunzioni, in capo all'amministrazione comunale controllante resta la determinazione degli atti di indirizzo volti a mantenere sotto controllo i costi complessivi delle stesse, anche per quanto attiene il personale, ai fini del mantenimento in equilibrio dei conti economici. L'Amministrazione comunale, dunque, dovrà emettere specifici atti di indirizzo per il contenimento del costo del personale, agendo sulle varie leve (flessibilità, fuoriuscita, orari di lavoro) alle quali le società, in sede di predisposizione dei budget annuali, dovranno attenersi, effettuando il controllo conclusivo in sede di approvazione dei relativi bilanci.

In tal senso in sede di trasferimento dei due rami d'azienda l'Amministrazione Comunale definirà gli obiettivi specifici di contenimento dei costi che le costituenti società dovranno adottare in occasione del trasferimento e successivamente nella gestione. Tali atti di indirizzo diverranno elementi di contrattazione nelle fasi propedeutiche al trasferimento del personale ex art. 2112 c.c. Il trasferimento dei rami d'azienda alle due costituenti società determinerà la costituzione di nuovi rapporti di lavoro, pertanto, in capo alla cedente resteranno gli obblighi relativamente ai diritti già acquisiti e o vantati dai lavoratori alla data di trasferimento, senza estensione dell'obbligazione solidale al cessionario per i crediti insorti o lamentati dal lavoratore nei confronti della cedente.

Considerato che:

- la cedente società "SERVIZI PER MODICA s.r.l." applica tre CCNL: Gas e Acqua per n. 7 lavoratori, Servizi di Pulizia per n.7 lavoratori ed Autoferrotranvieri per 3 lavoratori, senza alcuna applicazione di contratti collettivi di diverso livello rispetto a quello nazionale, il trasferimento determina l'applicazione delle condizioni economiche e normative dei CCNL applicati dalle costituenti società, dovendosi, peraltro, applicare, ai sensi dell'art. 36 della l. 300/70, il CCNL di categoria e, dunque, quello riferito all'attività prevalente svolta dalle singole società;
- Il personale complessivamente interessato al trasferimento del ramo d'azienda nel settore idrico e depurazione pari a 27 unità avrebbe applicato il CCNL Gas e Acqua; nel settore dei servizi (custodia, pulizia, assistenza) pari a 52 unità avrebbe applicato il CCNL Multiservizi- Industria e il restante personale, pari a 5 unità, settore dei servizi di manutenzione, verde etc..., resta in capo alla società "Servizi Per Modica s.r.l.", senza alcuna variazione di inquadramento contrattuale ed economico;
- Le superiori ipotesi di applicazione di diverse condizioni contrattuali in ordine ai servizi affidati alle società costituenti, unitamente all'esonero della responsabilità solidale della cessionaria sui debiti della cedente nei confronti dei lavoratori, è esclusivamente possibile con la sottoscrizione di un accordo collettivo in deroga nelle forme e con le modalità di cui all'art. 8 della l. 148/2011. L'accordo collettivo di deroga all'art. 2112 c.c. sarà anche accompagnato dalla sottoscrizione di un accordo di rinuncia ex art. 2113 c.4 nelle sedi di cui agli art. 410 e seguenti C.P.C., coerente con le determinazioni di cui all'accordo collettivo sottoscritto in deroga all'art. 2112 c.c.
- Ciò rileva i vantaggi derivanti dal poter utilizzare contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente flessibili rispetto all'attualità, in quanto la costituenda Srl che si occuperebbe delle attività connesse alla gestione dei servizi nel settore idrico e di depurazione avrebbe una dotazione organica di n. 27 unità lavorative, di cui n. 25 a tempo pieno e n. 2 a tempo parziale, con applicazione del CCNL Gas e Acqua che risulta più oneroso rispetto a quello della costituenda Società Consortile, la quale avrebbe una dotazione organica di n. 52 unità lavorative, in parte con contratto a tempo pieno ed in parte con contratto a tempo parziale, con applicazione del CCNL Multiservizi-Industria che risulta meno oneroso rispetto a quello applicato dalla cedente società "SERVIZI PER MODICA s.r.l."

Dato atto ancora ed infine, *dal punto di vista operativo*, che lo spacchettamento della congerie di attività poliedriche e complesse, che attualmente è chiamata a svolgere interamente la Società Servizi per Modica Srl,, tra le costituenti Società a Responsabilità Limitata e Società Consortile, permetterebbe un controllo

costante e continuo, nonché, più approfondito, da parte del Comune, sull'adeguatezza qualitativa e quantitativa dei servizi da garantire alla cittadinanza di Modica;

Visti gli artt. 4/7 del D.Lgs.175/2016 e ss.mm.ii.:

*"Art. 4. Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*

*1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.*

*2. Nei limiti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*

*a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*

*b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.;*

*c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*

*d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*

*e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.;*

*3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;*

*4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.*

*5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d) controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.*

*6. E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.*

*7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane.*

*8. E' fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca.*

*9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta,*



riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolare la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica.

#### *Art. 5. Oneri di motivazione analitica*

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica.

3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato è competente l'ufficio di controllo di legittimità sugli atti; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte di conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi.

#### *Art. 6. Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico*

1. Le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività.

2. Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.

3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo

societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.

5. Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4.

#### **Art. 7. Costituzione di società a partecipazione pubblica**

1. La deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con:

a) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i ministri competenti per materia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in caso di partecipazioni statali;

b) provvedimento del competente organo della regione, in caso di partecipazioni regionali;

c) deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali;

d) delibera dell'organo amministrativo dell'ente, in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche.

2. L'atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1.

3. L'atto deliberativo contiene altresì l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dagli articoli 2328 e 2463 del codice civile, rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata.

4. L'atto deliberativo è pubblicato sui siti istituzionali dell'amministrazione pubblica partecipante.

5. Nel caso in cui sia prevista la partecipazione all'atto costitutivo di soci privati, la scelta di questi ultimi avviene con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

6. Nel caso in cui una società a partecipazione pubblica sia costituita senza l'atto deliberativo di una o più amministrazioni pubbliche partecipanti, o l'atto deliberativo di partecipazione di una o più amministrazioni sia dichiarato nullo o annullato, le partecipazioni sono liquidate secondo quanto disposto dall'articolo 24, comma 5. Se la mancanza o invalidità dell'atto deliberativo riguarda una partecipazione essenziale ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2332 del codice civile.

7. Sono, altresì, adottati con le modalità di cui ai commi 1 e 2:

a) le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società;

b) la trasformazione della società;

c) il trasferimento della sede sociale all'estero;

d) la revoca dello stato di liquidazione.”.

#### **Dato atto che:**

- L'art 3 comma 27 della Legge Finanziaria per il 2008 distingue tra l'esercizio di attività strumentale e di attività di gestione dei servizi pubblici e l'analitica normativa per l'affidamento dei servizi pubblici locali contenuta nell'articolo 23-bis della Legge Finanziaria 2008 è ora venuta meno in seguito al referendum abrogativo dell'11 e del 12 giugno 2011 (DPR 18.7.2011 n. 113 – GU 20/7/2011 N. 167);

- I “servizi pubblici locali” - disciplinati dall'art. 23 bis del D.L. 112/2008 convertito con modifiche nella legge n. 133/2008 e successive modifiche ed integrazioni – sono diretti a soddisfare direttamente le esigenze dei cittadini, utenti singoli o come componenti la collettività;

- I “servizi strumentali all'amministrazione pubblica” - disciplinati ora dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.– sono rivolti, invece, essenzialmente alla pubblica amministrazione e, solo indirettamente al pubblico (vs. Tar Lombardia - Brescia, 31/12/2007, n.1373; Tar Lazio – Roma, sez. III, 14/04/2008, n.3109);

- L'esito referendario dell'art. 23 bis summenzionato ha determinato una sorta di fondamentale indifferenza fra le discipline e/o forma di definizione dei procedimenti di affidamento “in house” fra servizi strumentali e servizi pubblici locali;

#### **Considerato che:**

A) per la costituzione di una Srl che avrebbe quale oggetto sociale la gestione e la conduzione del

depuratore e dei servizi ad esso collegati, si è in presenza di una società "in house" - ovvero di una società "retta" da un sistema di regole (statutarie e contrattuali) che la rendono una "delegazione inter organica" dell'ente che affida tali servizi ed attività - quando la società affidataria:

- 1) è a capitale interamente pubblico (c.d. requisito della "partecipazione pubblica totalitaria");
- 2) svolge la propria attività prevalentemente a favore dei propri soci (c.d. requisito della "prevalenza dell'attività");
- 3) è sottoposta ad un controllo, da parte dei propri soci, analogo a quello che i soci stessi avrebbero esercitato sui propri servizi (c.d. requisito del "controllo analogo");

B) La normativa italiana relativa agli appalti di "servizi strumentali all'amministrazione" (art. 13 del D.L. n. 223/2006 - c.d. "Decreto Bersani" - convertito, con modificazioni, nella L. n. 248/2006) aveva ulteriormente ristretto i sopra indicati principi della giurisprudenza comunitaria, prevedendo all'epoca che le società "in house" possano svolgere le proprie attività esclusivamente (non solo "prevalentemente") a favore dei propri soci (c.d. requisito "dell'esclusività dell'attività"), debbano avere oggetto sociale esclusivo (nel senso di svolgere unicamente attività strumentali agli enti pubblici soci) e non possano partecipare ad altre società o enti (normativa successivamente modificata in senso estensivo).

C) La norma in esame sancisce il principio per cui si richiede, da un lato, che, al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 (in sostanza, quasi tutti gli enti pubblici) non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società e, dall'altro lato, che è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni pubbliche nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza, precisando, peraltro, che «l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti» di funzionalità rispetto alle finalità istituzionali.

Dato atto che il progetto di riassetto, riorganizzazione e razionalizzazione della società partecipata "Servizi Per Modica s.r.l.", che si intende realizzare con la costituzione di una società a responsabilità limitata, denominata "MODICA ACQUE e DEPURAZIONE S.R.L." e di una società consortile, denominata "SOCIETA' CONSORTILE MODICA SERVIZI A.R.L.", presenta, in osservanza quanto disposto dall'art. 5 del T.U., la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla norma ed in particolare:

- a) il riferimento alla necessità dell'operazione per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4 del T.U.;
- b) l'indicazione delle ragioni e delle finalità che giustificano tale scelta sul piano della convenienza economica,
- c) l'indicazione delle ragioni e delle finalità che giustificano tale scelta sul piano della sostenibilità finanziaria;
- d) la valutazione della possibilità di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- e) l'indicazione della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- f) l'attestazione della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

**Pertanto:**

- Il primo requisito (strumentalità dell'operazione) sussiste in quanto sia la Società a Responsabilità Limitata, *società in house*, che la Società Consortile, controllata al 90%, svolgeranno esclusivamente attività di produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi, nonché l'autoproduzione di beni e servizi strumentali all'Amministrazione Comunale nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.

Entrando nei dettagli dell'operazione, la costituenda società partecipata "MODICA ACQUE e DEPURAZIONE S.R.L.," come già accennato in premessa, si occuperà esclusivamente delle attività di

gestione e conduzione del depuratore nonché delle altre attività allo stesso collegate.

Quanto invece alla società consortile "SOCIETA' CONSORTILE MODICA SERVIZI A.R.L." sarà assegnataria di contratto per i servizi strumentali di assistenza al servizio trasporto alunni con scuolabus, per i servizi di pulizia, custodia e portierato negli immobili e nelle aree a disposizione dell'Amministrazione Comunale ed infine per i servizi logistici, amministrativi ed organizzativi a supporto delle attività svolte dal Comune di Modica.

Ma preme ancor più sottolineare, al fine di evidenziare l'aderenza delle iniziative economiche di tipo pubblicistico che svolgeranno le costituenti società al dettato normativo, che tali attività non confligheranno assolutamente con la libera esplicazione del mercato concorrenziale rimesso all'iniziativa economica privata in quanto saranno certamente circoscritte ad effettive necessità istituzionali dell'Amministrazione Comunale strettamente connesse con la caratterizzazione degli enti locali, quali enti a fini generali, ma ad ambito territoriale circoscritto alla comunità degli amministratori.

Nella stessa direzione confluisce, d'altronde, la circostanza che l'oggetto sociale delle due costituenti società partecipate prevederà esclusivamente lo svolgimento di attività rientranti tra quelle elencate all'art. 4 del T.U. e quindi pienamente funzionali al perseguimento dei fini istituzionali del Comune di Modica.

-Il secondo requisito (convenienza economica) si concretizza preliminarmente nel risparmio di circa € 250.000,00 (Euro duecentocinquantamila/00) garantito dall'assoggettamento all'esenzione da IVA ai sensi dell'art. 10, comma 2 del DPR n. 633/72 e successive modifiche ed integrazioni. Laddove, infatti, oggi i contratti di servizio con la società "Servizi per Modica Srl" sono gravati da IVA, in parte per il 10% e in parte per il 22%, pari a complessivi € 250.000,00 circa, con la realizzazione del presente piano di riorganizzazione delle partecipate, le stesse prestazioni di servizi strumentali che verranno svolte dalla Consortile non saranno più gravate dall'IVA, ciò comportando un importante risparmio di spesa per il Comune di Modica, fermo restando che la convenienza del presente investimento deve essere valutata non soltanto sotto il profilo economico, ma anche sotto quello qualitativo. Inoltre, il budget previsto per i servizi della costituenda società "MODICA ACQUE e DEPURAZIONE S.R.L.", allegato C, pari a euro 1.200.000,00, concorrerà interamente alla determinazione delle tariffe del canone idrico che ad oggi concorre soltanto per un importo di euro 410.000,00 circa, senza gravare sui fondi comunali, considerato l'obbligo, ai sensi dell'art. 243 e ss. D. lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., della copertura al 100% dei costi.

In ordine alla costituenda società consortile "SOCIETA' CONSORTILE MODICA SERVIZI A.R.L." il budget previsto, allegato D, per i servizi di custodia, pulizia e assistenza scuolabus, ammonta a euro 1.270.000,00 che unitamente a quello della società "SERVIZI PER MODICA Srl", per i servizi di manutenzione e verde, allegato E, previsto per euro 270.000,00, sono nettamente inferiori al budget assegnato alla società stessa di cui al Piano di Risanamento approvato con delibera di Consiglio comunale n. 125 del 27 dicembre 2018, pari a euro 1.785.940,20 IVA compresa.

- Il terzo requisito (sostenibilità finanziaria) si riscontra nel conto economico di previsione dal quale emerge che sia la società partecipata "MODICA ACQUE e DEPURAZIONE S.R.L." sia la società consortile "SOCIETA' CONSORTILE MODICA SERVIZI A.R.L.", potranno camminare sulle proprie gambe attraverso una rigorosa selezione dei costi necessari ed insopprimibili rapportati ad entrate che non comporteranno per il Comune alcun ulteriore aggravio rispetto a quello oggi in essere nei propri rapporti con la Società "Servizi per Modica Srl".

In particolare, la sostenibilità finanziaria è garantita da un lato dalla disponibilità, in capo all'Amministrazione Comunale, delle risorse finanziarie necessarie per realizzare l'investimento e, dall'altro lato, dalla concreta possibilità che la titolarità della partecipazione sociale consentirà, sulla base del piano economico e finanziario agevolmente verificabile, di coprire con i ricavi i propri costi senza che a tal fine siano necessari ulteriori esborsi da parte del socio unico.

-Il quarto requisito (possibile gestione diretta o esternalizzata del servizio) è supportato dal combinato disposto dell'assenza di esperienze e competenze specifiche tali da poter positivamente immaginare di gestire direttamente i servizi in via di assegnazione alle costituenti società, con la certezza di andare incontro ad esborsi più rilevanti a fronte di servizi qualitativamente più bassi qualora si pensasse di esternalizzare i servizi strumentali in questione.

Preme sottolineare, comunque, che il requisito della valutazione della possibile gestione diretta o

esternalizzata del servizio implica una valutazione ampiamente discrezionale, in quanto la scelta in ordine alla destinazione delle risorse del Comune riguarda esclusivamente le linee di indirizzo politico dello stesso ed esula, pertanto, dall'analisi della situazione economica dello stesso.

Nello specifico, l'Amministrazione Comunale intende assumersi la responsabilità politica di utilizzare le risorse pubbliche a disposizione dell'Ente al fine di salvaguardare la forza lavoro della attuale partecipata che verrebbe redistribuita tra la società partecipata "MODICA ACQUE e DEPURAZIONE S.R.L." (n. 27 unità lavorative), la società consortile "SOCIETA' CONSORTILE MODICA SERVIZI A R.L." (n. 52 unità lavorative) e la società "SERVIZI PER MODICA S.R.L.", (n. 5 unità), con esclusione di soluzioni di esternalizzazione dei servizi che non mancherebbe di causare ricadute sociali di non irrilevante gravità in un momento di gravissima crisi economica, unitamente a maggiori costi di notevole e considerevole entità.

-Il quinto requisito (efficienza, efficacia ed economicità) poggia sulla considerazione che la forza lavoro che verrà onerata dei servizi in commento ha accumulato così tanti anni di esperienza lavorativa nell'ambito dei servizi strumentali al Comune di Modica da poter, appunto, garantire un adeguato e sufficiente grado di efficienza, efficacia ed economicità nella qualità e quantità delle prestazioni lavorative che tale forza lavoro sarà chiamata a svolgere.

-Il sesto ed ultimo requisito previsto dalla legge (compatibilità con le norme Comunitarie sugli aiuti di Stato) impone, infine, l'attestazione della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese, il che significa che la sottoscrizione di partecipazioni sociali dovrà avvenire nel rispetto non soltanto della legislazione interna, ma anche della normativa e giurisprudenza dell'Unione Europea, in particolare con riferimento a quella in tema di divieto di aiuti alle imprese che possano alterare la concorrenza.

Si tratta, peraltro, di un'indicazione funzionale all'adempimento del successivo onere di trasmissione della delibera all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, cui spetta la legittimazione ad agire in giudizio contro gli atti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato. All'uopo, si attesta che la riorganizzazione in essere non incorrerà nel divieto di cui all'art. 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea – TFUE il quale stigmatizza la circostanza che a seguito degli interventi sul capitale la società partecipata risulti "sovracapitalizzata", in quanto la sovracapitalizzazione di una società a partecipazione pubblica che operi in un mercato concorrenziale costituisce, secondo la Commissione Europea, un illecito aiuto di Stato.

#### **Dato atto che:**

1) la società partecipata "MODICA ACQUE e DEPURAZIONE S.R.L." sarà costituita dal Comune di Modica, ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., per lo svolgimento di servizi pubblici locali a rilevanza economica a favore dell'Ente e della collettività. Essa avrà i presupposti indefettibili per il ricorso agli affidamenti in house providing, precisamente:

- a) totale capitale sociale pubblico;
  - b) esercizio di un controllo analogo;
  - c) realizzazione della parte prevalente dell'attività svolta dalla società a favore dell'Ente che la controlla;
- il capitale sociale della società partecipata "MODICA ACQUE e DEPURAZIONE S.R.L." sarà del 100% pubblico, essa sarà soggetta a controllo analogo da parte dell'unico socio Comune di Modica e svolgerà la sua attività esclusivamente nel territorio comunale e sulla base degli affidamenti effettuati dall'Ente socio;
- la società, con mezzi, strutture e personale proprio, potrà esercitare le seguenti attività, comunque da ricomprendere in appositi contratti di servizio stipulati con il Comune di Modica ovvero con le aziende dallo stesso partecipate e consorziate:
- Gestione dei servizi di depurazione delle acque;
  - Smaltimento di fanghi ed altri rifiuti di risulta dagli impianti di trattamento delle acque e dei processi produttivi;
  - Recupero, valorizzazione, riutilizzo e distribuzione di acque usate e di fanghi di risulta;
  - Recupero, valorizzazione, riutilizzo e distribuzione di rifiuti di lavorazioni, anche come combustibile o come altro mezzo per recupero di energia o altro possibile riutilizzo della materia;

- Altre attività comunque finalizzate al recupero, all'acquisizione, alla produzione ed al vettoramento di acque, energia elettrica, termica o di altro tipo da immettere nel ciclo produttivo proprio o di terzi;
- Svolgimento, anche per conto terzi, di studi, ricerche, sperimentazioni, consulenze, assistenza tecnica, promozione e manutenzione di impianti e mezzi connessi con lo scopo sociale, il tutto nel rispetto dei limiti legali previsti per le professioni liberali e le attività riservate.

- la società partecipata "SERVIZI PER MODICA SRL" cederà alla costituenda "MODICA ACQUE e DEPURAZIONE S.R.L.", le attività inerenti i servizi di gestione e conduzione degli impianti di depurazione comunale, attività di monitoraggio e verifica di funzionamento dei contatori idrici, apposizione di eventuali sigilli, piombatura, pulizia degli stessi e manovre rete idrica, trasporto acqua potabile, unitamente alla forza lavoro impegnata nelle predette attività, incluse quelle amministrativo-contabili, per n. 27 lavoratori;

2) la società consortile, "SOCIETA' CONSORTILE MODICA SERVIZI A.R.L.", sarà costituita successivamente all'inizio attività della società partecipata "MODICA ACQUE e DEPURAZIONE S.R.L.", in quanto il Comune di Modica, quale socio di maggioranza, si riserva una partecipazione pari al 90% del capitale e, per il residuo di capitale, è ammessa esclusivamente la partecipazione della società "MODICA ACQUE e DEPURAZIONE S.R.L.", in quanto società interamente partecipata dal Comune di Modica;

- la società consortile "SOCIETA' CONSORTILE MODICA SERVIZI A.R.L.", ha per oggetto esclusivamente la prestazione dei servizi necessari o strumentali alle attività del Comune di Modica e delle relative società partecipate sulle quali lo stesso Comune esercita il controllo analogo diretto;

- la società consortile "SOCIETA' CONSORTILE MODICA SERVIZI A.R.L.", con mezzi, strutture e personale proprio, potrà esercitare le seguenti attività:

- gestione dei servizi di pulizia, portierato, custodia e vigilanza degli immobili in possesso o in uso dell'ente e/o delle società partecipate, destinati ad uffici e/o di uso pubblico, spiagge e aree naturali protette;
- gestione dei servizi a supporto dell'igiene ambientale, delle attività socio-sanitarie, assistenziali, cimiteriali e dei canili;
- gestione dei servizi di assistenza e/o trasporto scolastico;
- gestione dei servizi amministrativi, di contabilità, di formazione del personale;

- la società partecipata "SERVIZI PER MODICA SRL" cederà alla costituenda "SOCIETA' CONSORTILE MODICA SERVIZI A.R.L.", le attività inerenti i servizi di pulizia degli immobili di proprietà o nella disponibilità del Comune, il servizio di assistenza trasporto scolastico mediante scuolabus e di custodia, unitamente alla forza lavoro impegnata nelle predette attività, incluse quelle amministrativo-contabili, per n. 52 lavoratori;

3) la società partecipata "SERVIZI PER MODICA S.R.L." continuerà a svolgere i servizi non trasferiti alle costituenti società, relativamente alle attività di manutenzione e verde, unitamente alla forza lavoro impegnata nelle predette attività per n. 5 lavoratori;

#### **Valutata, per tutti i motivi sopra rappresentati l'opportunità di procedere:**

- alla costituzione di una società a totale partecipazione pubblica, *società in house*, con capitale di euro 50.000,00, denominata "MODICA ACQUE e DEPURAZIONE S.R.L." per l'attività dei servizi di gestione e conduzione degli impianti di depurazione comunale, attività di monitoraggio e verifica di funzionamento dei contatori idrici, apposizione di eventuali sigilli, piombatura, pulizia degli stessi e manovre rete idrica, trasporto acqua potabile;

- successivamente all'inizio attività della società "MODICA ACQUE e DEPURAZIONE S.R.L.", alla costituzione di una società consortile a partecipazione pubblica per il 90%, denominata "SOCIETA' CONSORTILE MODICA SERVIZI A.R.L.", con capitale di euro 50.000,00, per la gestione dei servizi di pulizia degli immobili di proprietà o nella disponibilità del Comune, il servizio di assistenza trasporto scolastico mediante scuolabus e di custodia;

#### **Preso atto che:**

- come si evince dallo schema di statuto, allegato A, l'impegno di spesa relativo alla capitalizzazione iniziale della nuova compagine societarie è pari a euro 50.000,00, (quota pari al 100% del capitale

della società in house "MODICA ACQUE e DEPURAZIONE S.R.L." , da versare in unica soluzione all'atto della costituzione e che viene imputato a valere sul titolo 3, programma 3, missione 1, del bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2019;

- come si evince dallo schema di statuto, allegato B, l'impegno di spesa relativo alla capitalizzazione iniziale della nuova compagine societarie è pari a euro 45.000,00, pari al 90% del capitale della società partecipata "SOCIETA' CONSORTILE MODICA SERVIZI A.R.L.", da versare in unica soluzione all'atto della costituzione e che viene imputato a valere sul titolo 3, programma 3, missione 1, del bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2019;

**Dato atto che:**

- ai fini conoscitivi, lo schema della presente deliberazione è pubblicato all'albo pretorio comunale on-line ;
- ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. il presente atto deliberativo sarà pubblicato nella Sezione "Amministrazione Trasparente" – "Enti Controllati", sito istituzionale dell'Ente;

**Ritenuto di dover procedere alla costituzione:**

- della società "MODICA ACQUE e DEPURAZIONE S.R.L.", con capitale di euro 50.000,00, per l'attività dei servizi di gestione e conduzione degli impianti di depurazione comunale, attività di monitoraggio e verifica di funzionamento dei contatori idrici, apposizione di eventuali sigilli, piombatura, pulizia degli stessi e manovre rete idrica, trasporto acqua potabile e a tal fine di approvare lo schema di statuto della società, allegato A;
- successivamente all'inizio attività della società "MODICA ACQUE e DEPURAZIONE S.R.L.", alla costituzione della società "SOCIETA' CONSORTILE MODICA SERVIZI A.R.L.", con capitale di euro 45.000,00, per la gestione dei servizi di pulizia degli immobili di proprietà o nella disponibilità del Comune, di assistenza trasporto scolastico mediante scuolabus e di custodia e a tal fine di approvare lo schema di statuto della società, allegato B;

Preso atto che per la costituzione delle predette società compete al Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e, D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e dell'art. 7, lett. c) del D.lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.;

**Visti:**

- la L.R. n° 48/91;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la determina sindacale n. 83 del 13.01.2017 e successive determinazioni n. 1123 del 15.05.2017, n. 3205 del 22.12.2017, n.1746 del 04.07.2018, n. 3393 del 31.12.2018 e n. 1314 del 28.05.2019 di conferma della nomina a Responsabile P.O. del IX Settore "Ecologia, Ambiente, Igiene Urbana", e l'art. 107 del D.Lgs 267/2000 (T.U.E.L.) e ss. mm. ii. relativo alle funzioni dirigenziali a rilevanza esterna esercitate con l'adozione dell'atto;
- la bozza di statuto della società partecipata "MODICA ACQUE e DEPURAZIONE S.R.L." composta di n. 27 articoli (Allegato A), e dato atto che dallo stesso si evince la sussistenza del requisito del controllo analogo ai sensi della normativa vigente;
- la bozza di statuto della società consortile "SOCIETA' CONSORTILE MODICA SERVIZI A.R.L.", composta di n. 35 articoli (Allegato B);
- l'O.R.E.L. vigente in Sicilia;
- Ritenute le proprie competenze

**Acquisiti:**

- il parere favorevole ex art. 49 DLgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. espresso dal Responsabile del Servizio competente;
- il parere favorevole ex art. 49 DLgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. espresso dal Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile ;

## PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

*Per le motivazioni citate in premessa che si intendono integralmente trascritte, di:*

1. **di esaminare ed approvare:**
  - per l'effetto, lo statuto della società partecipata "MODICA ACQUE e DEPURAZIONE S.R.L." composto di n. 27 articoli (**Allegato A**) e della società consortile "SOCIETA' CONSORTILE MODICA SERVIZI A.R.L.", composto di n. 35 articoli (**Allegato B**);
  - il budget previsto per i servizi della costituenda società "MODICA ACQUE e DEPURAZIONE S.R.L.", **allegato C**, pari a euro 1.200.000,00;
  - il budget previsto per i servizi della costituenda società consortile "SOCIETA' CONSORTILE MODICA SERVIZI A.R.L.", **allegato D**, pari a euro 1.270.000,00, unitamente a quello della società "SERVIZI PER MODICA Srl", per i servizi di manutenzione e verde, **allegato E**, pari a euro 270.000,00;
2. **di autorizzare il Sindaco a costituire:**
  - una società partecipata totalmente dal Comune di Modica con la denominazione "MODICA ACQUE e DEPURAZIONE S.R.L." e di fissare, in euro 50.000,00 la quota di partecipazione del Comune alla costituenda società pari al 100% delle quote sociali;
  - successivamente all'inizio attività della società "MODICA ACQUE e DEPURAZIONE S.R.L.", una società consortile partecipata dal Comune di Modica con la denominazione "SOCIETA' CONSORTILE MODICA SERVIZI A.R.L." e di fissare in euro 45.000,00 la quota di partecipazione del Comune alla costituenda società pari al 90% delle quote sociali;
3. **di individuare nel Sindaco pro tempore il soggetto legittimato a rappresentare l'Ente in sede di costituzione delle società, autorizzandolo ad apportare eventuali modifiche di dettaglio e di correggere gli eventuali errori, imprecisioni e refusi che non incidono nella volontà espressa dal Consiglio comunale, ritenute indispensabili dal Notaio nella sua azione di controllo di legittimità;**
4. **di dare atto che l'affidamento dei servizi sarà effettuato sulla base dei piani industriali e dei contratti di servizio approvati dal Consiglio comunale;**
5. **di stabilire che alle società verranno annualmente erogati specifici indirizzi, sia in relazione ai servizi affidati, che sulle misure di contenimento dei costi, nonché su eventuali obblighi derivanti dalla normativa nazionale;**
6. **di dare atto che, come si evince dallo schema di statuto:**
  - l'impegno di spesa relativo alla capitalizzazione iniziale della nuova compagine societaria è pari a euro 50.000,00, (quota pari al 100% del capitale della società in house "MODICA ACQUE e DEPURAZIONE S.R.L.", da versare in unica soluzione all'atto della costituzione e che viene imputato a valere sul titolo 3, programma 3, missione 1 e che per lo stesso occorre assicurare la necessaria copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2019, dando mandato in tal senso al Responsabile del Settore Finanziario;
  - l'impegno di spesa relativo alla capitalizzazione iniziale della nuova compagine societarie è pari a euro 45.000,00, pari al 90% del capitale della società partecipata "SOCIETA' CONSORTILE MODICA SERVIZI A.R.L.", da versare in unica soluzione all'atto della costituzione e che viene imputato a valere sul titolo 3, programma 3, missione 1, del bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2020, dando mandato in tal senso al Responsabile del Settore Finanziario;
7. **di incaricare i responsabili dei Servizi, ognuno per le rispettive competenze, di dare attuazione a**

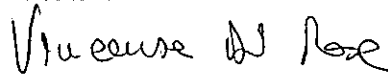


quanto deliberato, ponendo in essere tutti gli atti, nonché su eventuali obblighi derivanti dalla normativa vigente;

8. di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 267/2000, per il rilascio del parere di propria competenza;
9. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio comunale on-line ai fini della generale conoscenza;
10. di disporre la pubblicazione della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio comunale nella sezione "Amministrazione Trasparente" – "Enti Controllati", del sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 23 del DLgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., nonché dell'art. 7, comma 4, del DLgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.;
11. di trasmettere, ai sensi degli artt. 5 e 3 del DLgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii., la presente deliberazione alla Corte dei Conti, ai fini conoscitivi, e all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato;
12. di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del DLgs. n. 267/2000.

Il Responsabile P.O. del IX Settore

Dott.ssa Vincenza Di Rosa



Sulla proposta di deliberazione di cui sopra sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000.

Parere del Responsabile del Settore proponente per la regolarità tecnica: **favorevole**

Modica, li 16.10.19

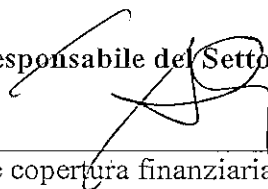
Il Responsabile del Settore



Parere del Responsabile del settore finanziario per la regolarità contabile: **favorevole**

Modica, li 16.10.19

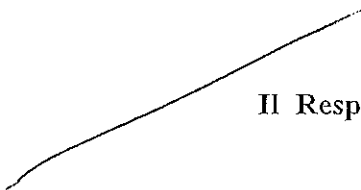
Il Responsabile del Settore Finanziario



Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, 183, 191 del D.L.vo n.267/2000, con spesa da impegnare al cap. \_\_\_\_\_ del Bilancio 2019.

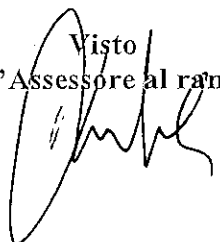
Modica, li

Il Responsabile del Settore Finanziario

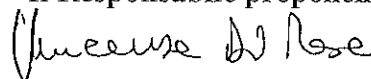


La proposta infra riportata si compone di n. \_\_\_\_\_ pagine, incluso il presente prospetto,.

Visto  
L'Assessore al ramo



Il Responsabile proponente



La presente proposta è approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. 271 del 16 OTT. 2019

Il Segretario Comunale

